

**EFFETTI DELLA MODIFICA NORMATIVA DI CUI AL COMMA 623, ART. 1
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITÀ 2015) SULL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
CONTABILE IAS 19**

In data 3 febbraio 2015, in relazione alla variazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto, la Commissione Pensioni aveva sottoposto all'attenzione dei colleghi attuari, le seguenti considerazioni:

“

- *nelle valutazioni relative al TFR, il DBO è da calcolarsi al netto dell'imposta sulla rivalutazione, in quanto l'imposta è un impegno che si esaurisce in corso d'anno e l'azienda un sostituto d'imposta;*
- *gli effetti dovuti alla modifica del livello d'imposta, dovranno essere contabilizzati nella voce past service cost, ritenendo la variazione d'imposta una modifica del beneficio dovuto nell'ambito di un piano a benefici esistente (par. 102-104 del Principio contabile IAS19), intendendo in questo specifico caso "l'entità" riferibile in senso lato al legislatore.*

Al riguardo si ricorda che analoga scelta di contabilizzazione (nella voce curtailment), quindi nell'utile (perdita) di esercizio, fu fatta per le modifiche apportate sul TFR a seguito dell'applicazione del d. lgs. n. 252/2005 e della legge. n. 296/2006.”

Ritenendo le due indicazioni sopra riportate conformi all'interpretazione del principio IAS 19 *revised*, si vogliono riportare, come conseguenza della fase di *collection* dei contributi e partecipazione degli iscritti alla tematica, le due seguenti considerazioni:

- una larga parte di professionisti che hanno effettuato valutazioni IAS 19 già ai sensi della variazione dell'aliquota sostitutiva, ha contabilizzato gli effetti di tale variazione all'interno dei *remeasurements*; l'effetto di tale variazione in ogni caso è risultata non materiale rispetto al valore del DBO. La totalità dei professionisti ha concordato in ogni caso l'approccio seguito con i revisori dell'azienda, in quanto materia più specificatamente contabile;
- una larga parte di professionisti effettua la valutazione del DBO al netto dell'imposta sostitutiva, ritenendo l'*elapsed* tra la maturazione dell'imposta ed il momento della liquidazione inferiore ai 12 mesi. Un approccio alternativo, meno diffuso, ipotizza invece di aggiungere al DBO l'onere complessivo derivante dal pagamento dell'imposta per gli anni futuri, pro-rata in virtù degli anni di servizio alla data di valutazione (ai sensi del *PUCM*).

La Commissione Pensioni dell'Ordine suggerisce di seguire l'interpretazione più diffusa sul mercato, pur considerando che comunque, nel contesto di valutazioni su tematiche che caratterizzano in modo specifico un mercato *local*, come ad esempio quelle relative al TFR in Italia, anche diverse interpretazioni possano essere considerate conformi a vario livello con il principio IAS 19 *revised*.

Roma, 18 marzo 2015